16312



Ministero

dell'Economia e delle Finanz

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 11-077,2017

Comp.

Prot. nr. _182249

Rif. Prot. Entrata nr. 181816

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S. 2811 - Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pervenuta per le vie brevi in data 9 ottobre 2017.

In proposito, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniero Generale dello Stato

W

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico - AS 2811

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il disegno di legge si compone di 16 articoli suddivisi in sei titoli.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità della norma, specifica che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato nenché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione. Quanto alla finalità, il comma 2 definisce la produzione biologica come una attività di interesse nazionale con funzione sociale collegandola, oltre che a fattori quali la sicurezza alimentare, il benessere degli animali e la tutela della biodiversità, anche agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Al comma 3, infine, è stabilita l'equiparazione tra il metodo di agricoltura biodinamica e quello di agricoltura biologica. La disposizione ha carattere puramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico. La norma, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 individua come autorità locali competenti nei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo altresì che ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008) e al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile (di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013), che vengono soppressi. La disposizione ha anche lo scopo di razionalizzare i compiti di due organismi, unificandoli in un unico Tavolo.

I due "Tavoli" di cui è disposta la soppressione, non hanno, come si evince dai decreti istitutivi, una specifica dotazione finanziaria né strumentale, ma si avvalgono, per le esigenze di segreteria, delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ufficio-competente del Ministero.

Pertanto, il Tavolo tecnico, per tutte le attività e gli impegni previsti, si avvarrà delle medesime risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui si avvalgono il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, che, contestualmente, vengono soppressi.

In tale prospettiva, nel primo periodo del comma 2, si prevede che al funzionamento del tavolo tecnico provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse

umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 3 e 4 e 5 disciplinano-rispettivamente la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo. In sede di approvazione alla Camera sono stati accolti due emendamenti, al comma 3, che hanno modificato la composizione del tavolo tecnico, prevedendo la presenza di un rappresentante del Ministero della salute e di due, invece di uno, rappresentanti dei distretti biologici. Sempre in sede di approvazione da parte della Camera, è stato espressamente previsto (comma 5), a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, che la partecipazione al tavolo non comporta attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 4, relativo ai compiti del Tavolo, si evidenzia che l'organizzazione dell'incontro annuale, di cui alla lettera d), sulle esperienze dei distretti biologici è un'attività, per altro contenuta, che viene espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo, e, analogamente alle altre attività di funzionamento, risulta garantita dalla clausola di invarianza di cui al comma 2. Inoltre, non comporta attribuzione di rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti in favore dei componenti e dei partecipanti e, per lo svolgimento dell'incontro, potranno essere utilizzati le risorse strumentali, umane e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo, in analogia a quanto già in atto con i tavoli di filiera istituiti dal Ministero a partire dal 2005. Pertanto, l'incontro potrà svolgersi nei locali ed utilizzando, qualora necessaria una seppur minima attività di segreteria, il personale della competente Direzione del Ministero.

L'articolo 5, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, da aggiornarsi annualmente. Tale Piano prevede interventi volti a: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca. A riguardo si specifica che gli inferventi contenuti nel piano sono-finanziati, nei limiti delle risorse e secondo le disponibilità di cui all'articolo 6, non comportando pertanto la disposizione nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede la costituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5. Il Ministro, con proprio decreto, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 8, comma 2, lettera d) e definisce le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative finanziabili con le risorse del fondo (comma 3). Entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in materia (comma 4).

Il Fondo è alimentato dalle entrate previste dal vigente articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, rappresentate dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, commisurato al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" attualmente alimentato con le predette entrate di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 è soppresso e le relative disponibilità saranno trasferite al presente Fondo, ridenominato dal disegno di legge in questione in ragione delle nuove finalità previste.

Il contributo annuale per la sicurezza alimentare commisurato al 2 per cento del fatturato dell'anne precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari che alimenta il Fondo è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.

La tabella che segue fornisce il prospetto delle entrate del capitolo 3583.

				(in euro)			
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (sino al mese di luglio)	
11.387.372	11,691.039	10.723.855	11.991.185	10.973.498	13.204.644	10,030,097	

Anni 2011-2016: Rendiconto generale dello Stato (dati di cassa-somme versate). Anno 2017: versamenti acquisiti da UCB c/o Mipaaf.

La legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha ridotto coattivamente le suddette riassegnazioni spettanti al Mipaaf per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. In particolare, si stabilisce che, in relazione alle autorizzazioni legislative di spesa indicate nell'allegato 1 della legge (tra-cui è ricompresa l'autorizzazione in questione), vengano meno le riassegnazioni prevedendo, in luogo delle stesse, l'istituzione, negli stati di previsioni della spesa dei Ministeri, di appositi Fondi con una dotazione finanziaria determinata, ai sensi del comma 617, "nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento parl a 300 milioni di euro".

Di conseguenza, lo stanziamento - che dal 2008 al 2016 è stato allocato sul capitolo-fondo riassegnazioni del Mipaaf (cap. 2314) - è stato determinato in una quota parte delle predette entrate, come da tabella che segue, la quale dà indicazione dell'evoluzione delle risorse stanziate sul capitolo 2314/Mipaaf negli anni 2011-2016.

(previsioni di spesa - dati di competenza, in euro)

<u>2011</u>	-2012 -	2013	20141	<u>2015</u>	2016
526.180,00	<u>549.945.00</u>	446.957.00	3.337.073,00	3.176.076,92	3.058.808,38

Il predetto Fondo è stato ripartito con decreti del Ministro Mipaaf, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, tra i capitoli di spesa con la seguente distribuzione:

Capitolo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7742/2	<u>239.506,82</u>	<u>459,945,00</u>	393.201,00	3,108.774,56	3.105.842,96	2.948,565,38
1406/5	47.166,36	90.000,00	53.756,00	102.152,44	70.232,96	110,243,00
7092/1	239.506,82					

Cap. 7742/2 "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità"

Cap. 1406/5 "Somme destinate a spese per ispezioni effettuate presso i centri di saggio, ecc" Cap. 7092/1 "Spese per la ricapitalizzazione annuale dei consorzi di garanzia collettiva fidi"

A partire dall'esercizio finanziario 2017, a seguito delle modifiche della legge n. 196 del 2009, il capitolo fondo 2314 è stato soppresso e la dotazione finanziaria è stata stabilizzata sui pertinenti capitoli di spesa; in particolare, per il capitolo 7742/02 lo stanziamento iniziale reca la seguente proiezione triennale:

Capitolo	2017	2018	2019
7742/2	3.957.727,00	3.955.855,00	3.957.727,00
		•	

L'articolo 7 prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostenga la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico. Tale previsione di natura programmatica è supportata da numerose norme nazionali che hanno sostenuto e stanno sostenendo la nascita di questa forma di cooperazione tra le aziende, volta a favorire investimenti ed attività in comune. In particolare, lo strumento è stato istituito con la legge n. 33 del 2009; di conversione del decreto-legge n. 5 del 2008 (cd. decreto incentivi), Successivamente il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, dal punto di vista fiscale, un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota di utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, fino ad un massimo di un milione di euro per azienda. Sebbene dal 2013 non siano più stati previsti incentivi a favore dei contratti di rete da parte dello Stato, al 3 aprile 2017 risultano stipulati circa 3.600 contratti di rete, con poco più di 18mila imprese coinvolte.

¹ L'aumento delle assegnazioni dal 2014 è segnito a specifiche richieste di integrazione delle dotazioni avanzate sia in sede di assestamento che di formazione, la dotazione del Fondo ha subito un significativo incremento, comunque mai attestandosi, in termini nominali, al 50% delle entrate riassegnabili previste dal citato comma 617.

L'introduzione di questa specifica è destinata anche a dare una chiara indicazione alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, in agricoltura, soprattutto con i fondi unionali, possono adottare specifici criteri di intervento.

La disposizione in esame ha carattere meramente programmatico e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola.

Con particolare riferimento al comma 2, la lettera a) specifica che sono promossi percorsi formativi in ambito universitario in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e giurisprudenza degli atenei italiani. La copertura degli oneri è assicurata nell'ambito della destinazione di una percentuale del Fondo di cui all'articolo 6, come specificato alla lettera d) del presente articolo.

La lettera b) prevede e finanzia misure finalizzate allo sviluppo della ricerca attraverso la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario-per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

La lettera c), prevede, invece, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRBA), interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

A tal riguardo si specifica che il CREA, con il Piano di riorganizzazione approvato con decreto ministeriale n. 19083 del 30 dicembre 2016, ha previsto l'istituzione del Centro per la zootecnia e l'acquacoltura con la seguente missione: "Si occupa di zootecnia ed acquacoltura, realizzando programmi di miglioramento genetico e sviluppando innovazioni nell'ambito dei prodotti di origine animale e del controllo della loro sofisticazione, nonché degli impianti e delle tecnologie per l'ottimizzazione degli allevamenti. Il centro svolge attività di conservazione della biodiversità zootecnica, nonché miglioramento genetico delle specie foraggere e proteiche per l'alimentazione zootecnica".

Il Piano triennale di attività del CREA predisposto nel 2016 prevede, tra l'altro, al capitolo "Qualità e funzionalità degli alimenti": "L'ambito di ricerca comprende attività di ricerca multidisciplinare sugli alimenti, freschi e trasformati, derivanti dalle differenti filiere produttive (orto-frutta, cereali e derivati, latte e derivati, oleicola, carni e derivati, prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e sistemi produttivi (agricoltura convenzionale, biologica, integrata, biodinamica, diversi sistemi di allevamento, etc)."

Va segnalato peralito che i progetti fino ad oggi finanziati dal Mipaaf nel campo dell'acquacoltura biologica sono stati finanziati proprio con il fondo di cui all'articolo 59 (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) della legge n. 488 del 1999. In particolare, eltre la metà dello stanziamento annuale del Fondo di cui all'articolo 59 (circa 2 milioni di euro nel 2016) è destinato a-finanziare i progetti del CREA, nell'ambito del piano triennale che, per Statuto, è approvato, anche con riguardo agli aggiornamenti annuali, dal Ministero stesso.

Ai sensi del presente articolo, pertanto, la destinazione delle somme del Fondo a favore del Piano del CREA terrà conto dei progetti relativi al settore biologico, senza richiedere ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente.

La lettera d), inoltre, prevede una percentuale di destinazione (30 per cento) delle risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 6 al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, nonché dei percorsi formativi in ambito universitario e dei percorsi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla lettera a) in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

Infine, il comma 3 reca, con riferimento all'attuazione dell'articolo, la clausola di invarianza finanziaria.

L'artícolo 9 è una disposizione di semplice indirizzo e di principio e prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovano la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente e che vengano definiti indirizzi, nel rispetto delle reciproche competenze statale e regionale, per la formazione professionale. Non si prevede la realizzazione di corsi di formazione ma di-indirizzare alla sensibilizzazione verso l'agricoltura biologica delle iniziative di formazione già previste e coperte finanziariamente dai diversi enti coinvolti. Trattasi comunque di norma che demanda la definizione di principi, e di semplice indirizzo, sicché eventuali iniziative verranno definite d'intesa e nei limiti delle risorse disponibili. La disposizione non comporta, pertanto, alcun onere a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 dispone la costituzione dei "distretti biologici" definiti come i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significative: la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata; la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali ed infine le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale. Si specifica che, la norma ha carattere meramente ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 2 ai distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità, mentre il comma 3 rinvia ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti-tra lo Stato e le regioni la definizione dei requisiti e_delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Il comma 4 indica le caratteristiche dei distretti biologici, prevedendo che essi si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per-la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. Infine, al comma 5, sono elencate le molteplici finalità sottese alla costituzione dei distretti biologici, le quali coinvolgono trasversalmente aspetti di carattere ambientale, sanitario, di sviluppo sostenibile, turistico e sociale. Al riguardo si segnala che, come specificato al comma 2, i distretti biologici sono "sistemi produttivi locali", e viene dunque lasciata inalterata la configurazione in termini di aree territoriali omogenee nell'ambito delle quali gli operatori privati possono costituire organismi collettivi di rappresentanza di natura giuridica privata, dove l'intervento dell'Autorità pubblica è funzionale solo ad azioni di indirizzo. Per quanto in particolare previsto alla lettera e) va osservato che la disposizione non comporta oneri non solo per quanto appena evidenziato ma anche perché trattasi di disposizione di indirizzo e programmatica, che non prevede la realizzazione di specifici interventi. Anzi, l'organizzazione della filiera dei sistemi produttivi locali, con il coinvolgimento degli enti locali nella gestione condivisa dei distretti biologici, potrebbe comportare una riduzione dei costi già previsti dagli Enti pubblici per la ristorazione collettiva. Le richiamate disposizioni non comportano nuovi o maggio oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede la partecipazione delle imprese agricole, singole o associate, e di soggetti pubblici e privati al Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto. Al riguardo si conferma che il funzionamento del Comitato direttivo non determina spese o maggiori oneri per la finanza pubblica non

comportando, attribuzione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 7 specifica che il Comitato direttivo avanza la richiesta di riconoscimento alla regione (o alle regioni) di appartenenza; viene inoltre chiarito che i distretti biologici ricadenti nel territorio di più regioni devono presentare la richiesta di riconoscimento a ciascuna regione. Tale procedura di riconoscimento non comporta spese ed oneri aggiuntivi, in quanto le Regioni dovranno far fronte alle richieste di riconoscimento nell'ambite delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzate per lo svolgimento dei compiti in materia di agricoltura istituzionalmente ad esse spettanti; pertanto la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza-pubblica.

L'attuale comma 8 dà facoltà alle Regioni di prevedere percorsi graduali di conversione per il

raggiungimento del riconoscimento del distretto biologico.

Il comma 9 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di promuovere, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle "migliori pratiche" messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti. Tale compito è riferibile alla Direzione generale per gli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, alla quale istituzionalmente sono attribuite competenze di gestione e coordinamento dei siti internet e intranet del Ministero a valere sui espitoli 1980 per la gestione ordinaria e 7761 per gli sviluppi software, che presentano la necessaria disponibilità, e sarà pertanto svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10, infine, conferisce la possibilità alle regioni di individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 prevede che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosca a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

Con particolare riferimento al comma 4 si segnala che l'attività di riconoscimento delle Organizzazioni interprofessionali rientra nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero, che vi provvede con le risorse umane e professionali disponibili a legislazione vigente per il tramite di una Commissione interna composta da funzionari appartenenti a diversi dipartimenti dell'Amministrazione. L'ambito di attività rientra peraltro nella più ampia cornice di attività regolatoria svolta in attuazione di specifici regolamenti europei e pertanto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'operatore economico che non si attiene alla prescrizione prevista al comma 11, in tema di estensione delle regole di cui al comma 8. Si tratta di nuove prescrizioni, che accompagnano la costituzione di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

Il comma 13 attribuisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'incarico di vigilare sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e di irrogare le relative sanzioni previste al comma 12, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Avendo riguardo alle modalità con cui vengono svolti i controlli non si rilevano oneri aggiuntivi a carico dell'ICQRF. La previsione contenuta nel

comma 13 rimane infatti circoscritta nell'ambito delle ordinarie attività di controllo svolte dall'ICQRF nel corso delle quali è verificata la conformità della normativa applicata dagli operatori del settore.

L'articolo 12 dispone l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali.

Al riguardo occorre precisare che il Ministero ha istituito, a partire dal 2005, numerosi Tavoli di filiera sulla base di preordinate norme (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; l'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; DPCM 5 agosto 2005) per il funzionamento del quali non sono previsti costi di funzionamento; la mera attività di segreteria (convocazioni e verbali delle riunioni) è svolta dall'Ufficio di riferimento della filiera interessata. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con particolare riferimento al funzionamento del Tavolo di filiera in questione, si specifica quindi che il suo funzionamento non determina spese o maggiori oneri e ai componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenze, rimborsi-spese ed altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 disciplina le organizzazioni dei produttori biologici, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro-associazioni. La finalità della norma è quella di ovviare ad una carenza previsionale dello specifico regolamento comunitario per i prodotti biologici: la materia pertanto rientra nella più ampia cornice di intervento di regolazione di mercato previsto dalle norme unionali. Il Ministero già svolge questa attività, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, provvedendo alla redazione dei decreti di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori nell'ambito istituzionale del preposto Ufficio della D.G. per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. I suddetti decreti, peraltro, prevedono esplicitamente che le attività di riconoscimento e di verifica siano svolti a livello territoriale dalle regioni. Anche per questo è previsto che il suddetto decreto-definisca le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. La disposizione non comporta nuovi maggiori eneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 3 precisa che le organizzazioni dei produttori biologici e le lore associazioni sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile e sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle finalità indicate nel medesimo comma nonché, ai fini del loro riconoscimento, quanto indicato dal comma 4.

Ai sensi del comma 5 le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

L'articolo 14 interviene nella disciplina del settore delle sementi biologiche, inserendo un nuovo comma 6-bis nell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, recante la disciplina dell'attività sementiera. In base a tale nuova disposizione agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia fitosanitaria.

L'articolo 15 abroga una serie di disposizioni superate dalle norme recate dal provvedimento. In particolare il comma 1 abroga l'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 1995, il quale ha conferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il ruolo di autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991. Il comma 2 abroga invece i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) relativi tra l'altro alla istituzione di vari fondi destinati a ricerca e sviluppo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16 contiene una norma di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. F., comma 3, della legge 31 dicembra 2009, n. 190 ha svutto esito

M POSITIVO

[] MEGATIVO

Il Ranioniero Generale dello Stato

10TT.2018

W